NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 17 NOVEMBRE 2015

Mise. Non si esce dalla sezione speciale

Start-up innovative anche con assunti senza i requisiti

Non perde la qualifica di start-up innovativa la società che, in un momento successivo rispetto alla sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up, proceda all'assunzione di soggetti in possesso di laurea triennale e, quindi, dotati di un titolo di studio diverso rispetto a quelli indicati (tra i presupposti occorrenti per poter qualificare la società come start-up innovativa) nell'articolo 25, comma 2, lettera h, punto 2, Dl 179/2012; e ciò a condizione che la società possieda un altro dei requisiti indicati nella lettera h dell'articolo 25, comma 2. Lo afferma il ministero dello Sviluppo economico nella comunicazione n. 222631 del 3 novembre 2015.

I requisiti

Infatti, tra i requisiti richiesti affinché un'impresa possa essere qualificata come start-up, la legge (articolo 25, comma 2, lettera h, punto 2), prevede che la società impieghi, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o che stiano svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera; oppure soggetti laureati che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; oppure:

in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, soggetti in possesso di laurea magistrale.

In alternativa all'occupazione di personale dotato delle qualifiche indicate nel provvedimento, la legge prevede che:

la società debba sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (articolo 25, comma 2, lettera h, punto 1); oppure che:

la società sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale su un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa (articolo 25, comma 2, lettera h, punto 3).

La sezione speciale

Secondo il Mise, per ragioni di economia amministrativa e di tutela della società start-up, nel caso in cui vengano meno i requisiti relativi al personale impiegato (ma la società possieda un altro dei presupposti contemplati nella lettera h dell'articolo 25, comma 2, che permettano di qualificarla come start-up innovativa) è possibile che la società conservi l'iscrizione nella sezione speciale del Registro riservata alle start-up (ma pubblicizzando adeguatamente il mutamento delle condizioni che le permettono di qualificarsi come start-up) senza cioè doversi cancellare dalla sezione speciale e poi iscriversi nuovamente.

Oltre a dover possedere uno dei tre requisiti indicati nella lettera h dell'articolo 25, comma 2, Dl 179/2012, per essere qualificata come start-up una società deve essere costituita da non più di 60 mesi e deve essere residente in Italia o, comunque, avere una sede produttiva o una filiale in Italia; deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non deve essere stata costituita per effetto di fusione o scissione societaria o a seguito di una cessione d'azienda o di un ramo d'azienda; dal secondo anno non deve avere una produzione annua superiore a 5 milioni; e non deve distribuire o aver distribuito utili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto